



## **Mettiamo le Scuole delle Comunità Nazionali al riparo dallo scontro politico.**

La cura per le scuole delle Comunità Nazionali autoctone è un imperativo morale prima ancora che giuridico. Credo che tutte le persone di buon senso convengano con questa affermazione. Le divergenze compaiono invece sul come concretizzare operativamente questa cura.

La legge di modifica della normativa sulle scuole delle Comunità Nazionali Italiana e Ungherese in Slovenia, presentata dai deputati alla Camera di Stato, Felice Žiža e Ferenc Horváth, il 19 e il 24 novembre 2021, ha posto nuovamente al centro dell'aspro scontro politico in atto le nostre due Comunità Nazionali. Per rispetto degli amici ungheresi ci concentreremo sulla Comunità Nazionale Italiana (di seguito: CNI).

Condivido le finalità della proposta legislativa tesa ad aumentare le competenze linguistiche dei docenti e del personale non docente delle nostre Scuole, dopo che i criteri di conoscenza della lingua italiana sono stati drasticamente e inappropriatamente ridotti prima con la nuova normativa del 2001, successivamente peggiorati nel 2018, quando si acconsentì di derogare dalle disposizioni previste dallo Statuto Speciale annesso al Memorandum di Londra del 1954.

Il metodo adottato, la strada che i parlamentari italiano e ungherese hanno voluto percorrere per raggiungere questo risultato è stata fallimentare: su una legge così importante per l'esistenza della nostra Comunità si sarebbe dovuto cercare e ottenere il consenso di tutte, o comunque della stragrande maggioranza delle forze politiche e non solamente di una sua parte, ossia della maggioranza che sostiene il Governo in carica. Il voto favorevole ottenuto alla Camera di Stato, il 13 gennaio 2022, con 44 sì, 33 no e 4 astenuti; il veto sospensivo del Consiglio di Stato che rappresenta la società civile, del 19 gennaio 2022, con 23 voti favorevoli, 5 contrari e 5 astenuti; la nuova votazione del 4 febbraio 2022, quando a fronte dei necessari 46 voti favorevoli per farla approvare ne sono stati raccolti nuovamente 44, mentre i voti contrari sono aumentati a 35 e anche gli astenuti sono lievitati a 7, sono dei dati di fatto politici molto seri che devono farci riflettere!

La scelta del deputato italiano al Parlamento sloveno di sostenere la stragrande maggioranza, se non tutte, le iniziative legislative del Governo in carica, diventandone l'ago della bilancia (dopo aver a lungo negato che lo sarebbe mai stato), ci ha esposto al grave pericolo di uno scontro senza precedenti proprio sulla questione più delicata: la scuola.

Ciò che si doveva raggiungere era un ampio consenso politico sulla proposta di legge, non farla approvare a colpi di maggioranza: non è mai successo nella storia parlamentare slovena che su una legge sui diritti delle Comunità Nazionali sia stato apposto il veto sospensivo del Consiglio di Stato! Per ottenere, invece, un risultato totalmente diverso, sarebbe stato necessario un vero lavoro di squadra, tessere una rete di rapporti e di relazioni non solamente all'interno della CNI ma anche con la società civile e con tutte le forze politiche. Serviva più tempo, ovvero si doveva iniziare molto prima ad avviare il processo di miglioramento della legge se si voleva raggiungere l'obiettivo. Serviva, quindi, la medesima operazione che il deputato della CNI ha fatto per far approvare le modifiche alla legge elettorale per l'elezione dei parlamentari delle Comunità Nazionali.

In definitiva, era necessario seguire il metodo che ho sempre applicato nei riguardi di tutte le forze politiche. Ad esempio, quelli adottati con successo durante tutti i processi di rifinanziamento delle leggi in favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia e in favore degli esuli, quando dialogando e presentando i nostri argomenti e necessità al Governo, a tutte le forze politiche che lo sostengono e all'opposizione, i rifinanziamenti sono stati sostenuti in maniera bipartisan!

Maurizio Tremul

Capodistria, 7 febbraio 2022



**UNIONE ITALIANA**  
Italijska Unija  
Talijska unija  
**Il Presidente**

Facciamo però un passo indietro e cerchiamo di ricostruire i fatti.

Partiamo con la rassegna stampa:

- 01/07/2020: <https://www.rtv slo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/comunita-nazionale-italiana/scuola-linfa-vitale-di-una-minoranza/529036>
- 18/05/2021: <https://lavoce.hr/cronaca/capodistriano/criteri-piu-severi-per-le-assunzioni-nelle-scuole-cni>
- 12/01/2022: <https://www.rtv slo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/comunita-nazionale-italiana/si-del-comitato-parlamentare-istruzione-alla-legge-sulle-scuole-delle-minoranze/608346>
- 13/01/2022: <https://insajder.com/slovenija/kes-poslanca-jansa-vraca-dolg-podmazanima-manjsincema-s-financnimi-bomboncki-za-madzarsko>
- 13/01/2022: <https://www.rtv slo.si/rtv365/arhiv/174839246?s=mmc>
- 13/01/2022: <https://www.rtv slo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/comunita-nazionale-italiana/nelle-scuole-della-cni-docenti-di-madrelingua-italiana/608470>
- 14/01/2022: <http://www.cancostiera.org/news-ita/3336-modificata-la-legge-sui-diritti-della-cni-nel-campo-dell-istruzione.html>
- 14/01/2022: <https://www.rtv slo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/comunita-nazionale-italiana/ziza-una-legge-giusta-per-le-nostre-scuole/608528>
- 14/01/2022: <https://lavoce.hr/cronaca/capodistriano/scuole-elevate-le-competenze-linguistiche>
- 18/01/2022: <https://www.rtv slo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/comunita-nazionale-italiana/veto-sospensivo-per-la-legge-sulle-scuole-cni/609072>
- 19/01/2022: <https://www.rtv slo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/comunita-nazionale-italiana/il-consiglio-di-stato-boccia-la-legge-sulle-scuole-delle-minoranze/609213>
- 19/01/2022: <https://www.rtv slo.si/rtv365/arhiv/174840877?s=mmc>
- 20/01/2022: <https://www.regionalobala.si/novica/komisija-o-zakonu-zize-in-horvatha-italijanska-manjsina-se-kadrovsko-zapira-v-svoj-krog>
- 24/01/2022: <https://www.rtv slo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/comunita-nazionale-italiana/nuovo-si-del-comitato-alla-legge-sulle-scuole-della-cni/609851>
- 24/01/2022: <https://www.rtv slo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/comunita-nazionale-italiana/can-di-pirano-ci-troviamo-di-fronte-ad-una-vera-e-propria-emergenza/609867>
- 26/01/2022: <https://lavoce.hr/cronaca/capodistriano/comitato-istruzione-sostegno-alla-cni>



UNIONE ITALIANA  
Italijska Unija  
Talijska unija  
Il Presidente

26/01/2022: <https://www.rtv slo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/comunita-nazionale-italiana/i-presidi-delle-scuole-cni-la-competenza-linguistica-va-elevata/610093>

26/01/2022: <https://lavoce.hr/cronaca/capodistriano/scuola-elementare-iscrizioni-in-calor>

04/02/2022: <https://www.rtv slo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/comunita-nazionale-italiana/legge-scuole-cni-in-attesa-del-voto/611234>

04/02/2022: <https://www.rtv slo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/comunita-nazionale-italiana/bocciata-la-legge-sulle-scuole-della-cni/611308>

04/02/2022: <https://www.rtv slo.si/rtv365/arhiv/174845546?s=mmc>

05/02/2022: <https://lavoce.hr/attualita/lubiana-affossata-la-legge-sui-diritti-particolari-della-cni>

## 1. Le intese internazionali

La Slovenia con l'Atto di successione degli Accordi stipulati tra l'ex-Jugoslavia e l'Italia del 1992, comunicò all'Italia di considerarsi erede delle intese internazionali sottoscritte dalla Ex-Jugoslavia con l'Italia; quest'ultima ne prese atto.

Tra i vari Accordi ereditati, figura anche lo Statuto speciale annesso al "*Memorandum d'Intesa tra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia concernente il Territorio Libero di Trieste, siglato a Londra il 5 ottobre 1954*"<sup>1</sup>. L'intesa, comunemente nota come Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954, al punto 4, lettera c, prevede che nelle Scuole del gruppo etnico jugoslavo, ossia sloveno, in Italia e italiano in Jugoslavia, ora Slovenia e Croazia, l'insegnamento "*venga impartito da insegnanti della stessa lingua madre degli alunni*" (Allegato N° 1).

È questo l'impegno internazionale che la Slovenia ha assunto nei riguardi dell'Italia in favore della Comunità Nazionale Italiana (di seguito: CNI).

## 2. La legge jugoslava nel settore delle scuole delle Comunità Nazionali

La "*Legge sull'attuazione dei diritti particolari degli appartenenti alle Nazionalità Italiana ed Ungherese nel campo dell'educazione e dell'istruzione*"<sup>2</sup> del 1982 recepisce i dettami del Memorandum di Londra del 1954 (Allegato N° 2).

Proponiamo di seguito gli artt. 16, 17 e 18 che stabiliscono i criteri per poter insegnare nelle Scuole delle Comunità Nazionali:

### "Articolo 16

*Il lavoro educativo-istruttivo nelle organizzazioni istruttive nella lingua della nazionalità viene attuato, ovvero si avvale della loro collaborazione, da insegnanti, educatori, bambinaie, consulenti professionali ed altri operatori professionali, appartenenti alla nazionalità in questione.*

<sup>1</sup> [http://legislature.camera.it/dati/leg02/lavori/stampati/pdf/011\\_001001.pdf](http://legislature.camera.it/dati/leg02/lavori/stampati/pdf/011_001001.pdf)

<sup>2</sup> In "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI SLOVENIA", XXXIX, 1982, N° 12, pp. 805-808.



*La disposizione di cui al comma precedente è nulla per i docenti che insegnano la lingua slovena.*

*Quando per l'espletamento del lavoro educativo-istruttivo, nell'ambito degli appartenenti alla nazionalità non si possano assicurare insegnanti, educatori, bambinaie, consulenti professionali ed altri operatori professionali con idoneo grado di preparazione, detti compiti possono essere svolti da lavoratori non appartenenti alla nazionalità.*

#### Articolo 17

*Per operare nell'ambito delle organizzazioni istruttive nella lingua della nazionalità, gli insegnanti, gli educatori, le bambinaie, i consulenti professionali e gli altri operatori professionali, devono conoscere attivamente la lingua d'insegnamento, mentre per operare nelle organizzazioni istruttive bilingui, devono avere una conoscenza attiva di entrambe le lingue.*

#### Articolo 18

*Si considera che il lavoratore di cui all'articolo precedente possieda una conoscenza attiva della lingua della nazionalità quale lingua d'insegnamento, qualora abbia terminato la scuola media, abbia conseguito la laurea breve o quella universitaria nella lingua della nazionalità, ovvero abbia terminato la scuola media bilingue, oppure adeguati corsi di studio della lingua della nazionalità presso istituzioni scolastiche a livello di laurea breve o di laurea universitaria.*

*Si considera in possesso della conoscenza attiva della lingua slovena quale lingua d'insegnamento nelle organizzazioni istruttive bilingui, colui che abbia terminato la scuola media, abbia conseguito la laurea breve o universitaria in lingua slovena, ovvero abbia terminato una scuola media bilingue.*

*Il lavoratore che non soddisfi alle condizioni di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo deve effettuare una prova d'esame della lingua d'insegnamento. L'ampiezza, i contenuti e le modalità della prova d'esame in questione vengono stabiliti dall'organo amministrativo repubblicano, competente per l'educazione e l'istruzione."*

### **3. La legge slovena del 2001 nel settore delle scuole delle Comunità Nazionali: Si allentano i criteri e si deroga dal Memorandum di Londra del 1954**

La "Legge sui diritti particolari delle Comunità Nazionali Italiana e Ungherese nel settore dell'educazione e dell'istruzione" (ZPIMVI)<sup>3</sup>, approvata nel 2001 su iniziativa del Deputato della CNI al Parlamento sloveno, Roberto Battelli, rappresenta una prima significativa deroga dalle disposizioni previste dal Memorandum di Londra del 1954 (Allegati N° 3 e 4).

Proponiamo di seguito gli artt. 14 e 15 che stabiliscono i criteri per poter insegnare nelle Scuole delle Comunità Nazionali:

---

<sup>3</sup> <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2611#>. In "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA", 2001, N° 35.



*“Articolo 14  
(condizioni particolari)*

*I lavoratori che prestano servizio di educazione e istruzione nelle scuole dell'infanzia e nelle altre scuole con lingua d'insegnamento italiana usano la lingua italiana come lingua d'insegnamento.*

*La disposizione del capoverso precedente non vale per gli insegnanti di lingua slovena.*

*Nelle scuole dell'infanzia e nelle altre scuole bilingui prestano servizio di educazione e istruzione gli operatori che usano entrambi le lingue d'insegnamento. La scuola dell'infanzia ovvero la scuola bilingue, quando impiega personale didattico deve tener conto di assumere appartenenti alla nazionalità slovena e alla nazionalità ungherese in modo proporzionale.*

*Articolo 15  
(competenze della lingua d'insegnamento)*

*L'operatore didattico usa con competenza la lingua italiana come lingua d'insegnamento se ha concluso la scuola dell'obbligo e la scuola media con lingua d'insegnamento italiana oppure se la sua formazione professionale si è svolta in lingua italiana.*

*L'operatore didattico usa con competenza la lingua ungherese come lingua d'insegnamento se ha concluso il programma di una scuola bilingue oppure se nella scuola media che ha frequentato ha appreso la lingua ungherese come materia facoltativa ed inoltre se nella scuola a livello superiore o universitario in lingua slovena o ungherese ha appreso la lingua ungherese come materia facoltativa.*

*L'operatore che non soddisfa le condizioni del primo e del secondo capoverso di questo articolo può dimostrare la conoscenza della lingua d'insegnamento previo esame di conoscenza di detta lingua. Modalità e contenuto dell'esame vengono stabiliti dal ministro per l'istruzione.”*

Derogando da un importante obbligo internazionale fissato dal Memorandum di Londra del 1954, sparisce l'obbligo di appartenenza alla nazionalità italiana per poter insegnare nelle Scuole della CNI. Niente più lingua madre, quindi: dal 2001 è sufficiente la conoscenza della lingua italiana quale lingua d'insegnamento dimostrando di aver concluso la scuola dell'obbligo e la scuola media con lingua d'insegnamento italiana oppure di aver acquisito la formazione professionale in lingua italiana, mentre nella normativa del 1982 era necessario aver terminato la scuola media, aver conseguito la laurea breve o quella universitaria in italiano, oppure aver svolto adeguati corsi di studio della lingua italiana presso istituzioni a livello di laurea breve o di laurea universitaria.

**4. La legge slovena del 2018 nel settore delle scuole delle Comunità Nazionali:  
Arriva il C1, spariscono nazionalità e madrelingua.  
Cancellate le disposizioni previste dal Memorandum di Londra**

La “*Legge sui diritti particolari delle Comunità Nazionali Italiana e Ungherese nel settore dell'educazione e dell'istruzione*” (ZPIMVI-NPB2)<sup>4</sup>, approvata nel 2018, è un'ulteriore determinante deroga dalle disposizioni previste dal Memorandum di Londra del 1954 (Allegati N° 5-15).

---

<sup>4</sup> <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2611#> In "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA", 2018, N° 11



Proponiamo di seguito l'art. 15, il comma 1 dell'art 15c e i commi 1 e 2 dell'art. 15č che fissano i nuovi criteri per poter insegnare nelle Scuole delle Comunità Nazionali:

*“Art. 15  
(conoscenza della lingua d'insegnamento)*

*I lavoratori della scuola che ricoprono il ruolo di personale qualificato (personale docente, consulenti, bibliotecari e altro personale qualificato) conoscono /hanno padronanza della lingua italiana quale lingua di insegnamento se:*

- *hanno terminato la scuola elementare o media di lingua italiana e hanno conseguito il titolo universitario (la qualifica professionale richiesta) in lingua italiana*

*o*

- *hanno terminato la scuola elementare e media di lingua italiana.*

*Il personale qualificato che non adempie alle condizioni di cui nel paragrafo precedente, conosce/ha padronanza della lingua italiana quale lingua di insegnamento se, in conformità all'art. 15 č del presente atto normativo, ha conseguito/superato l'esame di conoscenza della lingua italiana di livello C1, livello stabilito dal Quadro Comune di riferimento per la conoscenza delle lingue del Consiglio d'Europa (nel prosieguo: QCER).*

*Art. 15.c  
(conoscenza della lingua della comunità nazionale)*

*Il lavoratore che, in conformità alla sistematizzazione (inquadramento del personale) svolge mansioni lavorative di natura tecnico - amministrativa o altre mansioni (lavoratori amministrativi, informatici, tecnici e altri lavoratori) presso istituti scolastici (asilo o scuola) italiani conosce/ha padronanza della lingua italiana se ha concluso la scuola elementare o scuola media con lingua d'insegnamento italiana o se dimostra, con certificazione specifica, la conoscenza della lingua italiana a livello B1 (sistema QCER (SEJO).*

*...Omissis...*

*Art. 15.č  
(prova del sapere)*

*La conoscenza della lingua italiana ossia ungherese quale lingua di insegnamento di cui negli artt. 15 e 15 a) del presente atto normativo, può essere dimostrata anche con il superamento della prova del sapere (test di conoscenza) della lingua italiana ossia ungherese (nel prosieguo: prova del sapere).*

*L'organizzazione della prova del sapere (test di conoscenza) è di competenza del Centro nazionale per gli esami (RIC).*

*...Omissis...”*

Riassumendo, con l'approvazione delle modifiche legislative del 2018, per poter insegnare nelle Scuole della CNI, si conferma la cancellazione dell'appartenenza alla nazionalità italiana, si conferma l'eliminazione della madrelingua.

Da questo momento in poi per accertare la conoscenza della lingua italiana quale lingua d'insegnamento è sufficiente dimostrare:



- di aver concluso la scuola dell'obbligo oppure la scuola media con lingua d'insegnamento italiana e di aver acquisito la formazione professionale in lingua italiana, oppure
- di aver concluso la scuola dell'obbligo e la scuola media con lingua d'insegnamento italiana, oppure
- di aver sostenuto con profitto l'esame di conoscenza della lingua italiana a livello C1 di cui al "Quadro europeo comune di riferimento per le lingue" del Consiglio d'Europa (Allegato N° 16).

In sostanza: per poter insegnare nelle scuole della CNI è sufficiente conoscere l'italiano quale lingua straniera!

Il personale non docente, invece, padroneggia la lingua italiana se:

- ha concluso la scuola dell'obbligo oppure la scuola media con lingua d'insegnamento italiana, oppure
- presenta un certificato di conoscenza dell'italiano a livello B1 di cui al QCER!

Le modifiche alla "Legge sui diritti particolari delle Comunità Nazionali Italiana e Ungherese nel settore dell'educazione e dell'istruzione" sono state approvate dalla Camera di Stato il 13 febbraio 2018 con 50 voti favorevoli e 10 astenuti, su 60 votanti.

Su questa legge i deputati Italiano, Roberto Battelli e Ungherese, László Göncz, avevano il diritto di porre il veto, diritto che non hanno esercitato.

In precedenza, la Commissione per le Comunità Nazionali della Camera di Stato, riunitasi il 2 febbraio 2018, ha approvato all'unanimità il disegno di legge.

La CAN Costiera, rappresentata dal suo Presidente Albero Scheriani, in data 3 gennaio 2018 e la CAN Ungherese, rappresentata dal suo Presidente, Ferenc Horvát, in data 18 dicembre 2017, hanno espresso parere favorevole alle modifiche alla "Legge sui diritti particolari delle Comunità Nazionali Italiana e Ungherese nel settore dell'educazione e dell'istruzione" (Allegato N° 8).

Quando la CAN Costiera si espresse favorevolmente alla citata proposta di modifica della legge Felice Žiža era membro del Consiglio della CAN Costiera.

È durato due anni il percorso parlamentare della nuova normativa sulle scuole delle Comunità Nazionali, alla cui stesura hanno collaborato sia la CAN Ungherese, sia la CAN Costiera.

Il rappresentante della CAN Costiera nella riunione della Commissione per la regolamentazione statale del Consiglio di Stato della Slovenia, del 23 gennaio 2018, nel confermare il sostegno al disegno di legge, ha rilevato come la nuova normativa rappresenti un valore aggiunto per le scuole delle Comunità Nazionali e che questa avrà un impatto positivo sullo sviluppo dell'istruzione delle Comunità Nazionali stesse (Allegato N° 11).

Vale la pena ricordare che ancora 18 mesi fa, ad esempio anche durante il dibattito a porte chiuse organizzato dalla CAN di Pirano, tenutosi il 1° luglio 2020 a Portorose, intitolato "Istituzioni scolastiche della CNI – Linfa vitale di una minoranza. Per una respirabilità collettiva", è stata difesa la bontà della legge sulle Scuole delle Comunità Nazionali del 2018 dagli stessi rappresentanti politici che ora ne hanno sostenuto la modifica.

La "Legge sui diritti particolari delle Comunità Nazionali Italiana e Ungherese nel settore dell'educazione e dell'istruzione" del 2018 non è affatto condivisibile: rappresenta un errore storico che la nostra Comunità Nazionale ha compiuto. L'unico aspetto positivo è che ha ottenuto un ampio consenso delle forze politiche e non è stata divisa: la forma era corretta, la sostanza, invece, era sbagliata.



### **Tutte in salita le modifiche del 2022: tra il tentativo di porre rimedio agli errori del passato e nuove lacerazioni**

Il 19 e il 24 novembre 2021 i deputati delle Comunità Nazionali Italiana e Ungherese, Felice Žiža, rispettivamente Ferenc Horvát, hanno depositato una proposta di modifica della Legge sulle scuole dalle Comunità Nazionali autoctone che cerca di porre rimedio agli errori commessi nel passato (Allegati N° 17 e 18).

L'obiettivo del Disegno di Legge era quello di elevare le competenze linguistiche dei docenti che non hanno assolto la scuola elementare oppure la scuola media superiore in lingua italiana e acquisito la necessaria qualifica professionale in lingua italiana, ovvero che non hanno terminato le scuole elementari e medie superiori in lingua italiana. Per questi docenti, la Legge del 2018 richiedeva la conoscenza dell'italiano a livello C1 – conoscenza dell'italiano a livello di lingua straniera - così come previsto dal *Quadro Comune di riferimento per la conoscenza delle lingue del Consiglio d'Europa* (QCER). Con le modifiche legislative proposte dai deputati delle Comunità Nazionali, gli aspiranti docenti avrebbero dovuto sostenere un esame di conoscenza dell'italiano a livello di madrelingua, così come previsto dallo Statuto Speciale annesso al Memorandum di Londra del 1954 e dall'articolo 64 della Costituzione della Repubblica di Slovenia.

Inoltre, si stabiliva l'innalzamento del livello di conoscenza dell'italiano per i docenti di sloveno e delle altre lingue straniere e si innalzava parimenti il livello di conoscenza della lingua italiana per il personale non docente.

La *“Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sui diritti particolari delle Comunità Nazionali Italiana e Ungherese nel settore dell'educazione e dell'istruzione”* (ZPIMVI-B)<sup>5</sup>, è stata approvata dalla Camera di Stato il 13 gennaio 2022, con procedura abbreviata, con 44 voti favorevoli, 33 contrari e 4 astenuti (Allegati N° 19-24).

Il 19 gennaio 2022 il Consiglio di Stato, con 23 voti favorevoli, 5 contrari e 5 astenuti, ha posto il veto sospensivo alla *“Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sui diritti particolari delle Comunità Nazionali Italiana e Ungherese nel settore dell'educazione e dell'istruzione”*<sup>6</sup>. Nel documento si precisa che alcune disposizioni della Legge del 2018 dovevano essere attuate a partire dal 1° settembre 2018, ma la CAN Ungherese ha dato il proprio assenso ai Regolamenti attuativi appena nel marzo del 2021, mentre l'assenso della CAN Costiera non è ancora pervenuto (Allegati N° 25-27).

La Commissione per l'Istruzione, la scienza, lo sport e la gioventù della Camera di Stato, il 24 gennaio 2022 ha dato luce verde al Disegno di Legge (Allegato N° 28 e 29).

I Presidi delle Scuole della CNI, in data 26 gennaio 2022, hanno emesso un comunicato stampa, su carta intestata della CAN Costiera, con la firma *“I PRESIDI DELLE SCUOLE ITALIANE IN SLOVENIA”* (Allegato N° 30).

L'Istituto per l'Educazione ha sollevato la problematicità di reclutare docenti qualificati in possesso dei requisiti previsti dalla nuova normativa.

---

<sup>5</sup> [https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/zakonodaja/izbran!/ut/p/z1/04\\_Sj9CPykyssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsnMz1w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-pHEaPFAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAAxcoa4!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?uid=8D80BD3E5DE984D8C12587C90042CD2A&db=pre\\_zak&mandat=VIII](https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/zakonodaja/izbran!/ut/p/z1/04_Sj9CPykyssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsnMz1w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-pHEaPFAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAAxcoa4!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?uid=8D80BD3E5DE984D8C12587C90042CD2A&db=pre_zak&mandat=VIII)

<sup>6</sup> <http://www.ds-rs.si/?q=29-izredna-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije-1>



La preposta Commissione per le Comunità Nazionali della Camera di Stato non si è riunita per esprimersi su questa importante Legge (l'ultima volta che si è riunita risale a un anno fa, era il 4 febbraio 2021).

La CAN Costiera, seppure invitata per due volte, il 19 e il 24 novembre 2021, non si sarebbe espressa sulla proposta di “*Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sui diritti particolari delle Comunità Nazionali Italiana e Ungherese nel settore dell’educazione e dell’istruzione*” (Allegati N° 30 e 31).

La nuova proposta di Legge sulle Scuole avrebbe dovuto ottenere 46 voti favorevoli per essere approvata. Purtroppo, durante la sessione della Camera di Stato del 4 febbraio 2022 i voti favorevoli erano nuovamente 44, i voti contrari sono aumentati a 35 e gli astenuti sono lievitati a 7 (Allegati N° 33-34).

Riporto di seguito gli articoli e i commi che riguardano la CNI:

#### *“Articolo 1*

*Al paragrafo (2) dell’art. 14 della Legge sui diritti particolari delle Comunità nazionali italiana ed ungherese nel campo dell’educazione e dell’istruzione (GU della RS, n. 35/01, 102/07 – ZOsn-F e 11/18) sono apportate le seguenti modificazioni:*

*“ Gli insegnanti di lingua slovena o di lingue straniere non in possesso dei requisiti di cui nel primo paragrafo dell’art. 15 della presente legge, devono sostenere la prova d’esame sulla conoscenza della lingua italiana a livello C1 - ove il livello di conoscenza linguistico è stabilito dal Quadro Comune di riferimento per la conoscenza delle lingue del Consiglio d’Europa (nel prosieguo: QCER) – ossia dimostrare la conoscenza della lingua italiana a livello C1 (QCER) con attestato specifico.”*

#### *Articolo 2*

*All’art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:*

#### *“Art. 15*

*(conoscenza della lingua italiana quale lingua di insegnamento)*

*I lavoratori della scuola che ricoprono il ruolo di personale qualificato hanno padronanza della lingua italiana quale lingua di insegnamento se:*

- hanno terminato la scuola elementare o media di lingua italiana e conseguito il titolo universitario (ottenuto la qualifica professionale richiesta) in lingua italiana*

*oppure se*

- hanno terminato la scuola elementare e media di lingua italiana.*

*Il personale qualificato che non adempie alle condizioni di cui nel paragrafo precedente, conosce/ha padronanza della lingua italiana quale lingua di insegnamento se, in conformità dell’art. 15 della presente legge, ha sostenuto la prova d’esame di conoscenza della lingua italiana a livello di madrelingua. Il fondamento base per la preparazione all’esame di lingua italiana di cui al paragrafo precedente è il Programma di lingua italiana quale lingua materna per l’esame di maturità generale.*

*...Omissis...*



### Articolo 3

*All'art. 15 c sono apportate le seguenti modificazioni:*

*“Il lavoratore che, in conformità alla sistematizzazione (inquadramento del personale) svolge mansioni lavorative di natura tecnico-amministrativa o altre mansioni (lavoratori amministrativi, informatici, tecnici e altri lavoratori) presso istituti prescolari o scolastici (asilo o scuola) italiani conosce /ha padronanza della lingua italiana se ha concluso la scuola elementare o la scuola media di lingua italiana o se dimostra, con certificazione adeguata, la conoscenza della lingua italiana al livello che viene stabilito dal Ministro dell'Istruzione.”*

*L'art. 15 c viene integrato con il seguente nuovo paragrafo due (2):*

*“Il Ministro dell'Istruzione, previo consenso della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana, stabilisce il singolo livello di conoscenza della lingua italiana richiesto per i lavoratori di cui al paragrafo precedente, in considerazione del grado di istruzione e dei requisiti richiesti per la copertura del posto di lavoro specifico.”*

*...Omissis...*

### Articolo 4

*All'art. 15 č sono apportate le seguenti modificazioni:*

*“Art. 15.č  
(prova del sapere)*

*La conoscenza della lingua italiana ossia ungherese quale lingua di insegnamento di cui nel secondo paragrafo dell'art. 14 e negli artt. 15 e 15a della presente legge e la conoscenza della lingua della comunità nazionale di cui nell'art. 15c della presente legge può essere comprovata anche con il superamento della prova del sapere/test di conoscenza linguistica della lingua italiana ossia ungherese (nel prosieguo: prova del sapere).*

*L'organo competente per lo svolgimento della prova del sapere di cui al paragrafo precedente è il Centro nazionale per gli esami (RIC). L'organo competente per lo svolgimento della prova del sapere di cui al secondo paragrafo dell'art. 15 della presente legge è di competenza dell'Istituto menzionato al primo paragrafo dell'art. 21 della presente legge, che la organizza e svolge in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione.*

*...Omissis...*

### Articolo 5

*Nell'ultima frase del primo paragrafo dell'art. 21, dopo la parola “anche” si aggiunge il testo “qualificato e altri” e alla fine del primo paragrafo si aggiunge la nuova frase: “Il personale qualificato di cui alla frase precedente, deve conoscere/aver padronanza della lingua delle comunità nazionali così come stabilito dagli artt. 15 e 15a della presente legge; il livello di conoscenza linguistica della lingua delle comunità nazionali degli altri lavoratori viene stabilito dal Ministro dell'Istruzione”.*

*Viene aggiunto il nuovo paragrafo due:*

*“Il Ministro dell'Istruzione, previo consenso delle Comunità Autogestite Nazionali, stabilisce il singolo livello di conoscenza della lingua della comunità nazionale italiana richiesto per i lavoratori di cui al paragrafo precedente, in considerazione del grado di istruzione e dei requisiti richiesti per la copertura del posto di lavoro specifico”.*



...Omissis...

*Articolo 6*

*Il personale qualificato e gli altri dipendenti che, all'atto di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di conoscenza della lingua di insegnamento ossia della lingua della comunità nazionale italiana così come stabiliti dalla Legge sui diritti particolari delle comunità nazionali italiana ed ungherese nel campo dell'educazione ed istruzione (GU della RS, n. 35/01, 102/07 – ZOsn-F e 11/18), adempiono al requisito di conoscenza della lingua di insegnamento ossia della lingua della comunità nazionale così come stabilito dal presente atto normativo.”*

**La legge sulle scuole nelle lingue e nelle scritture delle Minoranze Nazionali in Croazia:  
la coerenza del rispetto degli impegni internazionali**

La Croazia ha adottato, nel 2000, la “*Legge sull'educazione e istruzione nella lingua e nella scrittura delle minoranze nazionali*” che risulta essere la più aderente agli impegni internazionali che il Paese ha ereditato e assunto con l'Italia (Allegato N° 35).

*“Articolo 10*

*L'attività educativo-istruttiva nell'istituzione scolastica con insegnamento nella lingua e scrittura della minoranza nazionale, viene svolta dagli insegnanti che appartengono alla minoranza nazionale e hanno piena padronanza della lingua e scrittura della minoranza nazionale, ossia dagli insegnanti che non appartengono alla minoranza nazionale, ma hanno piena padronanza della lingua e scrittura della minoranza nazionale.”*

Maurizio Tremul

Capodistria, 7 febbraio 2022